



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 6 luglio 2022, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 e 2020 del **Comune di Popoli (PE)**, ha assunto la seguente

#### DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

*organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione del 9 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2022;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1;

vista l'ordinanza del 4 luglio 2022, n. 29/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno Lomazzi;

## **FATTO**

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di Popoli (4952 abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 4 febbraio 2021 (prot. n. 556) e in data 30 novembre 2021 (prot. n. 6226).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità, all'andamento dei residui e all'esposizione debitoria.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

## DIRITTO

### 1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a

questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

## **2. Equilibri di bilancio.**

In primo luogo, si rileva l'approvazione oltre i termini prefissati dal Legislatore del rendiconto 2019 (termine prorogato al 30 giugno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 art. 107 del d. l. 17 marzo n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 6 luglio 2020.

Anche nell'esercizio 2020 (termine per l'approvazione del rendiconto prorogato al 31 maggio 2021 ai sensi del d.l. n. 56 del 30 aprile 2021), l'Ente ha adottato la relativa delibera oltre i termini, in data 10 giugno 2021.

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il

risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto 2019, il Decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto, che per l'esercizio 2019 è effettuata a titolo conoscitivo, viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	182.266,30	17.788,35	<b>200.054,65</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	140.644,36	0,00	140.644,36
Risorse vincolate nel bilancio (-)	0,00	5.246,09	5.246,09
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	41.621,94	12.542,26	<b>54.164,20</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	17.419,49	0,00	17.419,49
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	24.202,45	12.542,26	<b>36.744,71</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente, presenta un risultato di competenza dell'esercizio positivo (W1 euro 200.054,65), derivante dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente pari a euro 182.266,30 (O1) e quello di parte capitale pari a euro 17.788,35 (Z1).

Il risultato di parte corrente (O1) dell'esercizio (euro 182.266,30) deriva dal saldo positivo tra entrate e spese correnti, unitamente alla quota di rimborso dei mutui, alla quota da disavanzo da riaccertamento straordinario e alla gestione del fondo pluriennale.

L'equilibrio complessivo di parte corrente, che risulta pari a euro 24.202,45 (O3), è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari a euro 41.621,94 (O2) e la variazione degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (17.419,49).

Considerando anche i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3 pari, entrambi, a euro 12.542,26) si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio pari a euro 54.164,20; W3 Equilibrio complessivo euro 36.744,71.

Nell'esercizio 2020 si registrano i seguenti valori.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
<b>Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)</b>	494.147,38	-18.716,52	<b>475.430,86</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	172.350,11	0,00	172.350,11
Risorse vincolate nel bilancio (-)	102.767,00	3.454,94	106.221,94
<b>Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)</b>	219.030,27	-22.171,46	<b>196.858,81</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	104.588,39	0,00	104.588,39
<b>Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)</b>	114.441,88	-22.171,46	<b>92.270,42</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Rispetto all'esercizio precedente si verifica un miglioramento generale dell'equilibrio per tutte e tre le sue componenti (W1,W2,W3) nonostante una gestione negativa di parte capitale (Z1,Z2,Z3).

Al riguardo la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

In entrambi gli esercizi di riferimento è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si

evidenzia che l'Ente riesce a garantire per entrambe le annualità il saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, ragion per cui assicura l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

### 3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riporta la tabella sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione, per il biennio in esame.

	Gestione 2019			Gestione 2020		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			0,00			739.915,70
Riscossioni	8.051.196,45	20.900.792,24	28.951.988,69	2.769.690,64	16.409.761,68	19.179.452,32
Pagamenti	6.756.509,59	21.455.563,40	28.212.072,99	3.149.966,31	15.603.439,47	18.753.405,78
saldo di cassa al 31/12			739.915,70			1.165.962,24
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			739.915,70			1.165.962,24
Residui attivi	1.755.749,93	4.855.055,07	6.610.805,00	3.626.784,33	1.457.212,75	5.083.997,08
Residui passivi	2.526.951,98	4.380.699,63	6.907.651,61	3.561.882,91	1.281.654,62	4.843.537,53
FPV spesa corrente			47.842,95			55.996,52
FPV spesa conto capitale			163.899,82			627.016,17
Risultato di amministrazione al 31/12			231.326,32			723.409,10

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il fondo pluriennale vincolato generato dalla gestione 2020 è pari ad euro 683.012,69 di cui euro 627.016,17 di parte capitale ed euro 55.996,52 di parte corrente. La parte corrente risulta così suddivisa:

Voce di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	0,00
Trasferimenti correnti	17.690,21
Incarichi a legali	26.306,31
Altri incarichi	0,00
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	12.000,00
"Fondone" Covid-19 DM 3/11/2020	0,00

"Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del principio applicato 4/2"	0,00
Totale FPV 2020 spesa corrente	55.996,52

Fonte: Questionario al rendiconto 2020.

Il risultato di amministrazione al netto delle somme accantonate e vincolate presenta la seguente evoluzione:

Composizione risultato di amministrazione

	2018	2019	2020
Risultato di amministrazione	50.851,89	231.326,32	723.409,10
Accantonamenti	219.742,09	377.805,94	654.744,44
Vincoli	31.597,53	7.927,09	111.468,03
parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00
Risultato di amministrazione parte disponibile	-200.487,73	-154.406,71	-42.803,37

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

La parte accantonata risulta così ripartita:

	2019	2020
FCDE	377.805,94	654.744,44
Fondo anticipazioni di liquidità (FAL)	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-
Fondo contenzioso	-	-
Altri accantonamenti	-	-
Totale	329.058,54	654.744,44

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Il disavanzo di amministrazione che si rileva in entrambi gli esercizi, così come già specificato nelle precedenti deliberazioni di questa Sezione di controllo, n. 94/2019/PRSE e n. 94/2020/PRSE relative all'analisi dei rendiconti 2015/2016 e 2017/2018, deriva dal riaccertamento straordinario dei residui, approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 75 in data 30 aprile 2015, dal quale è scaturito un risultato di amministrazione (parte disponibile) negativo pari ad euro - 1.055.386,8. Con la delibera di Consiglio n. 14 del 4 giugno 2015 è stato deciso di ripianare tale disavanzo in un periodo massimo di 30 anni, con una quota annua da recuperare pari a euro 35.179,56 che negli esercizi 2019 e 2020 risulta regolarmente imputata in parte spesa e recuperata.

Relativamente alle modalità di calcolo del FCDE per gli esercizi in analisi, l'Ente ha impiegato il metodo ordinario.

Nell'esercizio 2019, l'importo del FCDE pari a euro 377.805,94 corrisponde al 22 per cento del totale dei residui attivi presenti sul titolo 1 e 3.

Nell'esercizio 2020, l'importo del FCDE pari a euro 654.744,44 corrisponde al 40 per cento del totale dei residui attivi presenti sul titolo 1 e 3.

Le voci utilizzate per il calcolo del Fondo sono le seguenti:

Risorsa/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Residui considerati	% Accantonamento a FCDE	Stanziamiento FCDE
--------------	-------------	---------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------

37/1- 37/3	Tassa rifiuti	100	1.040.685,91	62,35	648.867,67
7/2 - 8/2- 37/2- 310/3	Proventi recupero evasione	100	-	-	-
162-163/1	Proventi sanzioni codice della strada	100	-	-	-
226	Proventi illuminazione	100	56.561,80	10,39	5.876,77
TOTALE			1.097.247,71	-	654.744,44

Fonte: Relazione di gestione rendiconto 2020

Dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2020, si evidenzia che nel Titolo 1 l'importo accantonato (euro 648.868) è pari al 53 per cento dei residui mantenuti (euro 1.219.176, di cui euro 385.040 relativi alla competenza ed euro 834.136 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce esclusivamente alla Tipologia 101 "Imposte tasse e proventi assimilati". Nel Titolo 3 l'importo accantonato (euro 5.877) è pari all'1,4 per cento dei residui mantenuti (euro 415.484, di cui euro 170.004 relativi alla competenza ed euro 245.481 relativi ad esercizi precedenti).

L'Ente, nell'esercizio 2020, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari all'86 per cento e all'83 per cento ed una capacità di riscossione in conto residui per i medesimi titoli, rispettivamente pari al 25 per cento e al 60 per cento. I valori iscritti a titolo 1 e 3 rappresentano il 32 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

In entrambi gli esercizi non risultano altre somme accantonate oltre quelle relative al FCDE e a tale riguardo, il Revisore nella relazione al rendiconto 2020 raccomanda all'Ente "di istituire e valorizzare congruamente il fondo contenzioso, il fondo indennità di fine mandato e il fondo arretrati contrattuali."

A tale proposito, la Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR evidenzia che "I fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione.

*La previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario" (deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR).*

Dall'analisi del prospetto a/2 relativo al rendiconto 2020 sulle risorse vincolate, estrapolato da BDAP, si riscontra che a seguito dell'emergenza pandemica da Covid - 19, l'Ente ha vincolato risorse per euro 88.429,00. In merito alle spese emerse durante la fase emergenziale, in seguito ad apposita richiesta, inoltrata da questa Sezione per le vie brevi, l'Ente ha dichiarato che: *"relativamente ai fondi trasferiti dal Ministero a seguito dell'emergenza Covid-19, quali funzioni fondamentali 2020, si certifica che l'importo complessivamente assegnato a questo ente è stato pari ad € 443.969,00. La certificazione prodotta sulla piattaforma del Mef, concernete le minori entrate e maggiori spese sostenute al netto dei ristori specifici, è stata trasmessa per un importo di € 355.540,00. La differenza di € 88.429,00, non utilizzata durante l'esercizio 2020, è stata vincolata nel risultato di amministrazione ed applicata al bilancio 2021 per le stesse finalità."*

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati nell'esercizio 2020 si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 823 della legge n. 178 del 2020, essi devono essere inseriti nella parte vincolata del risultato di amministrazione per il loro eventuale utilizzo, mantenendo la destinazione originaria, nell'esercizio 2021. Da ultimo, l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che tali risorse si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Tutto ciò posto, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine richiama l'attenzione del Comune e dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza, evitando di determinare per induzione accantonamenti e vincoli, prescindendo dalle reali esigenze di bilancio, al fine di conseguire un totale parte disponibile pari o prossima allo zero e, quindi, in misura tale da non far emergere un eventuale disavanzo

di amministrazione. Tale difforme comportamento si porrebbe in aperto contrasto con il principio di veridicità ed attendibilità del bilancio.

#### 4. Gestione della liquidità

In base alle informazioni contenute nella relazione del Revisore e nel questionario al rendiconto la situazione del fondo di cassa risulta essere la seguente:

	2019	2020
Fondo di cassa	739.915,70	1.165.962,24
Di cui fondi vincolati	1.603.022,33	1.256.263,12

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati ConTe

Come si può vedere dai dati contenuti nella tabella, l'Ente non è riuscito a reintegrare entro il 31 dicembre di ogni anno, le somme vincolate utilizzate in termini di cassa durante l'esercizio, seppur per un importo sensibilmente decrescente in riferimento al rendiconto 2020. I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che grava su di essi, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Si osserva che la cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti – come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 – nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del T.U.E.L. (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni per violazioni al codice della strada, per la quota del 50%, le somme da alienazioni, per la quota del 10%, ecc.).

A tale proposito, questa Sezione ribadisce che la quantificazione del fondo di cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda all'Ente il monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di eventuale reintegro della quota utilizzata per spese di carattere generale.

#### 5. Anticipazione di tesoreria

Per quanto concerne le anticipazioni di tesoreria, nel 2019 l'Ente ha incassato una somma pari ad euro 196.072,69, regolarmente restituita al termine dell'esercizio, che ha comportato una spesa per interessi pari ad euro 341,67. Nell'esercizio 2020 non ha fatto ricorso a tale istituto.

Tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a "*porre rimedio ad*

*eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa” (C. Cost. n. 188/2014). L’utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all’art. 119, ultimo comma, Cost.*

In linea generale risulta, quindi, opportuno adottare misure idonee a contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria anche attraverso una riprogrammazione del bilancio dell’Ente, con scelte atte a garantire l’incremento dell’ammontare delle entrate certe e ripetitive.

## 6. Analisi dei residui

In riferimento all’analisi della gestione dei residui, l’Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 e 2020.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi nell’esercizio 2020, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2020

RESIDUI	2015 ed esercizi precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
<b>ATTIVI</b>							
Titolo 1	152.506,96	164.956,52	160.048,26	168.678,66	187.945,71	385.039,85	1.219.175,96
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	86.900,62	172.548,27	259.448,89
Titolo 3	973,20	136.437,92	16.286,23	19.758,70	72.024,63	170.003,71	415.484,39
Titolo 4	173.048,94	4.375,00	0,00	10.369,89	2.136.358,79	410.925,16	2.735.077,78
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	91.621,02	300.000,00	391.621,02
Titolo 9	3.324,91	13.592,74	7.891,71	10.682,11	9.001,81	18.695,76	63.189,04
<b>Totale attivi</b>	<b>329.854,01</b>	<b>319.362,18</b>	<b>184.226,20</b>	<b>209.489,36</b>	<b>2.583.852,58</b>	<b>1.457.212,75</b>	<b>5.083.997,08</b>
<b>PASSIVI</b>							
Titolo 1	0,00	804,19	5.737,38	8.621,93	39.960,92	735.537,42	790.661,84
Titolo 2	146.991,39	1.000,00	696.513,23	681.050,30	1.894.899,00	454.053,86	3.874.507,78
Titolo 7	5.564,99	6.352,71	8.326,10	22.376,93	43.683,84	92.063,34	178.367,91
<b>Totale passivi</b>	<b>152.556,38</b>	<b>8.156,90</b>	<b>710.576,71</b>	<b>712.049,16</b>	<b>1.978.543,76</b>	<b>1.281.654,62</b>	<b>4.843.537,53</b>

Fonte: Relazione di gestione 2020

L’Ente presenta al Titolo 1 dell’entrata una quantità rilevante di entrate accertate e non riscosse relative agli esercizi precedenti che fanno riferimento esclusivamente alla Tari, come di seguito rappresentato:

Accertamenti	2020	Anni precedenti
Imposta Comunale sulla Pubblicità	21,00	0,00
TARSU/TIA/TARI	338.461,09	834.136,11
Fondo di solidarietà comunale	31.544,43	0,00

Addizionale comunale IRPEF	15.013,33	0,00
<b>Totale</b>	<b>385.039,85</b>	<b>834.136,11</b>

Fonte: dati dall'allegato M "Elenco dei residui attivi e passivi da riportare al termine dell'anno."

A tale proposito, nella relazione di gestione, l'Ente in merito ad una parte di queste somme detenute sul capitolo 37/1, quali:

- residuo 2014, euro 60.917,53
- residuo 2015, euro 91.589,53
- residuo 2016, euro 164.956,52
- residuo 2017, euro 160.048,26,

ha specificato che: *"trattasi dei ruoli resi esecutivi dal servizio tributi, discaricati delle pratiche eventualmente inesigibili, per i quali è in essere la riscossione coattiva a mezzo concessionario. Successivamente si procederà alle annualità successive, in fase di bonifica da parte dell'ufficio tributi. Gli stessi sono stati computati ai fini della determinazione dei crediti di dubbia esigibilità confluiti nel FCDE"*.

Anche sul Titolo 3 l'Ente presenta una quantità rilevante di residui antecedenti al 2020 e tra questi l'importo più significativo è relativo al capitolo 270/2, *"Recuperi canoni di derivazione Aca"*, residuo 2016, di euro 121.096,72. Al riguardo l'Ente, nella relazione di gestione, specifica che *"trattasi delle ultime tre rate del concordato omologato dal Tribunale di Pescara per la Società ACA Spa, dovute per i canoni di captazione delle acque del fiume Giardino di Popoli di diverse annualità pregresse non trasferiti; vi è stato un differimento dei termini di versamento a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*.

Da rilevare anche la difficoltà nella riscossione di somme derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente detenute sul capitolo 254 denominato *"Fitti reali di immobili comunali"* di seguito riassunta:

- residuo anno 2015 - euro 944,53
- residuo anno 2016 - euro 14.486,68
- residuo anno 2017 - euro 14.694,94
- residuo anno 2018 - euro 13.052,95
- residuo anno 2019 - euro 3.154,69
- residuo anno 2020 - euro 58.356,15.

In merito all'elevato importo dei residui attivi presenti nel Titolo 4 (euro 2.735.077,78), l'Ente nella relazione di gestione dichiara che nel *"Cap.437/3, Risorse ricostruzione edilizia privata, l'ammontare complessivo di euro 2.081.617,24 (residui 2019) si riferisce a trasferimenti ancora dovuti dall'USRC, per pratiche di edilizia privata finanziate e in corso di realizzazione a seguito del sisma del*

*06 aprile 2009. Trattasi di progetti presentati dai privati all'ufficio speciale per la ricostruzione, ammessi a finanziamento e per le quali l'USCR approva i vari stati di avanzamento lavori fino alla conclusione definitiva degli stessi. Le ragioni del loro mantenimento a residui si fondano sul fatto che il Comune, in questo caso, funge da mero soggetto pagatore, non interviene in nessuna fase del procedimento. Vi è quindi assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente."*

Tenuto comunque conto che l'Ente, a causa delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha subito nell'esercizio 2020 gli effetti dilatatori discendenti dalla sospensione dei termini di pagamento operata *ex lege*, si raccomanda l'implementazione di azioni specifiche finalizzate ad aumentare il grado di riscossione delle entrate proprie, unitamente ad un contestuale adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità al Titolo 3, tenendo, altresì, conto dei termini di prescrizione.

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare, ulteriormente, l'attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti mantenuti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente.

#### **7. Tempestività dei pagamenti.**

Per entrambi gli esercizi in analisi, l'indice di tempestività dei pagamenti non risulta pubblicato sul sito dell'Ente. Tuttavia tali dati sono stati reperiti nel sistema BDAP e presentano i seguenti valori:

- anno 2019: 40,54 giorni
- anno 2020: 37 giorni

Non risultano, inoltre, pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" l'ammontare dei debiti detenuti al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

A tale proposito si ricorda che l'indicatore di tempestività dei pagamenti (trimestrale ed annuale), unitamente agli altri dati richiesti dalla normativa sulla trasparenza (ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici) ex art. 33 d.lgs. 33 del 2013, è calcolato nel rispetto degli indirizzi euro-unitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE, che richiede l'adozione decisa di una "cultura dei pagamenti rapidi".

In merito alla violazione dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa, che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto, da ultimo, dalla circolare MEF n. 17/2022 "I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni - Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152".

## 8. Spese di rappresentanza

In relazione alle spese di rappresentanza, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011 sono stati regolarmente trasmessi a questa Sezione e pubblicati sul sito dell'Ente, i prospetti di entrambi gli esercizi, dai quali risulta una spesa pari a euro 1.353,50 per il 2019 e ad euro 2.659,65 per il 2020, come di seguito rappresentato.

### SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2019

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
n. 10 manifesti 70 x 100 riapertura teatro comunale -		42,70

Presa d'atto del verbale di licitazione privata relativa alla fornitura di corone d'alloro per la celebrazione del 25 Aprile, 2 giugno e del 4 Novembre, periodo 2019 - 2020. impegno di spesa per l'anno 2019. cig - z2627e853f.		360,00
Impegno di spesa per la fornitura di un banner in occasione del passaggio della 7ª tappa della gara ciclistica denominata 102 Giro d'Italia. Procedura con affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett a) del d.lgs. n. 50/2016. cig z85286c063.		475,80
Aperitivo volontari Giro d'Italia		50,00
Impegno di spesa per l'accoglienza della delegazione del Comune francese di Jarny, periodo 21/10/19 - 25/10/19, acquisto <i>gadget</i>		400,00
Omaggio floreale per sig.ra centenaria		25,00
<b>Totale delle spese sostenute</b>		<b>1.353,50</b>

#### SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2020

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Manifesti e locandine per Giornata della Memoria del 27.01.2020		85,40
Impegno di spesa per la manifestazione svolte nella Giornata della Memoria. cig - z3e2coffd4.		611,61
Fiori per manifestazione "teatro delle città" dicembre 2019 - gennaio 2020		60,00
Locandine e biglietti spettacolo teatrale del 21.2.2020		48,80
Manifesti e locandine per spettacolo "Assalto alla vita" dell'8 marzo 2020		75,64
Impegno di spesa per l'acquisto corone di alloro per manifestazione civile, anno 2020.		360,00
Torta per sig.ra centenaria		40,00
Medaglie per manifestazioni estate 2020 -		143,00
Spese di rappresentanza per "Festa dell'emigrante" -		60,00
Quadro per manifestazione "Tu sei tanto de più" in occasione dei 100 anni dalla nascita di Alberto Sordi		120,00
Impegno di spesa per allestimento, noleggio videoproiettore e assistenza tecnica nei giorni 23, 24 e 25 dicembre 2020 - cig z212fd3cab.		128,00

Impegno di spesa per l'acquisto di quattro targhe da attribuire agli esercizi commerciali ed artigianali - cig zf9300cbe5.		927,20
<b>Totale delle spese sostenute</b>		<b>2.659,65</b>

In merito a tali spese si ricorda che: *“la spesa deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse: è, quindi, escluso che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio”*; *“una spesa di rappresentanza, nozione a cui potrebbero in via astratta e nei limiti infra precisati essere ricondotte le spese per manifestazioni, è da ritenere legittima ove sussista uno stretto legame con fini istituzionali dell'ente e sia necessaria a promuovere l'immagine esterna dell'ente o ad intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni e non deve rispondere ad esigenze personali dell'amministratore o dei dipendenti”*; ed ancora, *“già la definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente. Occorre chiarire che le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa.”* (Cfr. delib. n. 70/2020/PRSE del 23 giugno 2020 – Sez. di controllo per il Piemonte).

L'esame del prospetto trasmesso ha evidenziato la presenza di voci di spesa rispetto alle quali, tenendo senz'altro conto dell'esiguità dei relativi importi, ci si limita a ricordare, in ottica di un corretto impiego e contabilizzazione delle risorse pubbliche, che:

- nel caso l'acquisto fosse finalizzato ad un atto di liberalità nei confronti dei cittadini, questa Corte ha evidenziato (cfr. Sez. controllo Lombardia, delib. n.93/2014/VSG) che: *“l'atto di donazione da parte della P.A. ai privati è sempre possibile qualora si ravvisino ragioni di particolare interesse pubblico, posto che alla prestazione resa con denaro pubblico non corrisponde un sacrificio del beneficiario. Tuttavia, la mera liberalità [...] non rientra nel novero delle spese di rappresentanza [...] e deve trovare altra allocazione nel bilancio dell'ente”*;
- nel caso, invece, la spesa fosse stata sostenuta in favore dei dipendenti, giova ricordare come questa Corte abbia chiarito che *“le spese di rappresentanza devono promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico mediante attività rivolte all'esterno. Pertanto, i rinfreschi natalizi offerti dall'ente locale ai dipendenti devono essere considerati illeciti”* (delib. Sez. controllo per l'Emilia-Romagna n. 271/2013);
- per l'acquisto di beni, se non collegati ad eventi che vedono la partecipazione di autorità esterne all'Ente, non possono essere considerati spese di rappresentanza, ma semmai spese di funzionamento che trovano una loro eccezionale ammissibilità unicamente nell'ordine di importi molto modesti e per esigenze assolutamente essenziali connesse

al dibattito in corso (Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, sentenza 5 giugno 1997, n. 326).

Dal sito istituzionale, risulta che l'Ente con deliberazione del Consiglio comunale del 19 marzo 2013, n.12 ha adottato un proprio regolamento interno per le spese di rappresentanza.

## 9. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 13 dicembre 2021, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2020 *ex art.* 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPATA	Quota di partecipazione %	Esito rilevazione	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020
Residenza Il Giardino s.p.a.	30,77	Mantenimento	116.776	80.535	134.946
Ambiente s.p.a.	0,94	Mantenimento	-99.748	115.476	173.864
Ecologica s.r.l. in liquidazione	0,017	Liquidazione	89.873	-27.618	-158.367

Anche per il 2020 l'Ente non prevede nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute al 31 dicembre e conferma quanto disposto nella precedente delibera n. 17 del 26 novembre 2020, statuente il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le società. In merito alla partecipazione indiretta nella società "Ecologica s.r.l." la stessa risulta in liquidazione dal 19 luglio 2019, procedura non ancora conclusa.

In merito alle dismissioni *in itinere*, questa Sezione sottolinea la necessità che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi. In particolare, sulla tematica dell'eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l'assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, si evidenzia come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con la *ratio* della liquidazione stessa. A tal proposito si richiama in linea generale anche quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui: *"L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)"*.

L'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2020, ha affermato che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo e che non vi sono stati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

### **ACCERTA**

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- a garantire una congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in riferimento ai residui attivi mantenuti al Titolo III;
- ad istituire e valorizzare congruamente il fondo contenzioso, il fondo indennità di fine mandato e il fondo arretrati contrattuali;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate in conto residui ai Titoli I e III;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una più approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi della legge, l'indice di tempestività dei pagamenti commerciali e lo *stock* del debito commerciale residuo scaduto e a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio;
- a rispettare tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione previsti dalla vigente disciplina;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

### DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Popoli (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 06 luglio 2022.

L'Estensore

Bruno LOMAZZI

*f.to digitalmente*

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA